

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-07-2014, n. 17180

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente -

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -

Dott. DORONZO Adriana - rel. Consigliere -

Dott. LORITO Matilde - Consigliere -

Dott. AMENDOLA Fabrizia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18061/2009 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., nella sua qualità di successore a titolo universale della BANCA ANTONVENETA già BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO, SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;

- ricorrente -

contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, LUIGI CALIULO, SGROI ANTONINO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1329/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2008 R.G.N. 9127/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l'Avvocato SANGERMANO FRANCESCO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;

udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA per delega verbale SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto - Diritto **P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente -

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -

Dott. DORONZO Adriana - rel. Consigliere -

Dott. LORITO Matilde - Consigliere -

Dott. AMENDOLA Fabrizia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18061/2009 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., nella sua qualità di successore a titolo universale della BANCA ANTONVENETA già BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO, SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;

- ricorrente -

contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, LUIGI CALIULO, SGROI ANTONINO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1329/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2008 R.G.N. 9127/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l'Avvocato SANGERMANO FRANCESCO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;

udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA per delega verbale SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Con sentenza del 18 luglio 2008, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello proposto dalla Banca Antoniana Veneta S.p.A. contro la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla Banca Antoniana contro l'iscrizione a ruolo di somme corrispondenti a contributi previdenziali relativi ad un lavoratore licenziato e quindi reintegrato, calcolati per tutto il periodo corrente dal recesso (29/1/1996) fino alla data della intervenuta conciliazione (13/9/1999) sulla base della retribuzione globale di fatto.

1.2. - La Corte romana riteneva che:

a) l'obbligazione contributiva fosse insensibile alla transazione intervenuta tra le parti - ed in forza della quale erano stati riconosciuti al lavoratore L. 7.000.000 a titolo di transazione generale e L. 233.000.000 a titolo di integrazione del TFR -, poichè risultava evidente dal tenore letterale dell'accordo che la somma era stata corrisposta al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro ripristinato iussu iudicis e quale corrispettivo della rinuncia ad esso, con la conseguenza che rimaneva inalterato l'obbligo contributivo nei confronti dell'Inps;

b) i motivi di appello aventi ad oggetto i conteggi redatti dall'istituto previdenziale erano generici;

c) era corretto il capo della sentenza relativo alle spese del processo, poste a carico della Banca, dal momento che le somme di cui all'iscrizione a ruolo erano state ridotte dal primo giudice per un importo irrilevante (pari a circa un 10 di quella indicata nella cartella esattoriale).

1.3. - Contro la sentenza la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., succeduta alla Banca Antonveneta (già denominata Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.) propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi, illustrati da memoria. L'INPS resiste con controricorso.

2. - Con il primo motivo la Banca censura la sentenza per carenza o contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2.1. - In particolare, deduce che, dalla lettura del verbale di conciliazione (trascritto nella sua interezza in adempimento del dovere di completezza e di autosufficienza del ricorso per cassazione), era evidente che le parti avevano manifestato la volontà di risolvere consensualmente il rapporto fin dalla data dell'originario recesso e che il ricorrente aveva dichiarato di rinunciare a tutte le statuizioni contenute nella sentenza, e in particolare proprio alla reintegrazione nel posto di lavoro. Il verbale aveva pertanto direttamente investito il titolo originario dell'obbligazione - costituito dal rapporto di lavoro e sul quale soltanto accedeva la pretesa contributiva dell'INPS - sostituendolo interamente.

2.2. - La motivazione era peraltro contraddittoria perchè dal fatto che la somma era stata corrisposta in relazione alla rinuncia al rapporto di lavoro ripristinato per ordine del giudice, la Corte aveva inammissibilmente tratto la conseguenza che la dazione era direttamente connessa alle obbligazioni originarie del rapporto di lavoro.

2.3. - E ancora, la motivazione era carente perchè aveva ommesso di verificare se la somma erogata, quand'anche connessa con le obbligazioni del rapporto di lavoro, fosse riferibile al periodo intercorrente tra il licenziamento e alla reintegra, contrariamente ai principi espressi da questa Corte (Cass., 26 maggio 2005, n. 11091).

3. Con il secondo motivo la Banca censura la sentenza per violazione o falsa applicazione [dell'art. 2909 c.c.](#), anche in relazione [all'art. 1372 c.c.](#), e [all'art. 1976 c.c.](#). In particolare, deduce che gli effetti della sentenza resa inter partes, ovvero fra essa Banca e il lavoratore, con esclusione dell'Inps, ben poteva essere oggetto di un atto di disposizione ad opera delle stesse parti, cosa che nella specie era avvenuta per effetto della transazione, con cui si era convenuta la risoluzione consensuale del rapporto alla data del recesso, previa revoca del medesimo, e la rinuncia agli effetti della sentenza da parte del lavoratore, e in particolare alle statuizioni relative alla reintegra. Chiede pertanto che questa Corte dica "...

se violi o applichi falsamente a caso di specie la disposizione [dell'art. 2909 c.c.](#), anche in relazione agli [artt. 1372 e 1976 c.c.](#), la sentenza della Corte d'appello che neghi il potere delle parti dell'accordo transattivo di disporre, con effetti anche per l'istituto previdenziale, rimasto terzo rispetto al giudizio, delle statuizioni della sentenza di reintegra".

4. - I motivi vanno trattati congiuntamente stante la loro logica connessione.

Essi sono infondati alla luce dei principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacchè alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta.

Tale affermazione trova la sua fonte normativa nella [L. n. 153 del 1969, art. 12](#), la cui espressione letterale usata per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") deve essere intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr., ex plurimis, Cass., 17 aprile 2012 n. 6001; Cass., 28 luglio 2009, n. 17495; Cass., 3 marzo 2004, n. 6607; Cass. 3 marzo 2003, n. 3122; Cass., 9 aprile 2003, n. 5534, e, da ultimo, Cass., 5 febbraio 2014, n. 2642).

Va poi rilevato che, nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi della [L. n. 300 del 1970, art. 18](#), il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione - eventualmente intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra - che pone termine al rapporto: con la conseguenza, in tale ultima ipotesi, che il datore di lavoro resta obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro (Cass., 17 aprile 2001, n. 5639; Cass., 7 marzo 2003, n. 3487; Cass., 17 febbraio 2014, n. 36869; Cass., 27 ottobre 1997, n. 10573).

Ed invero non può porsi in dubbio che con l'ordine di reintegra [L. n. 300 del 1970, ex art. 18](#), il rapporto di lavoro non viene giuridicamente meno (Cass., 13 gennaio 2012, n. 402; Cass., 1 aprile 2009, n. 7934), persistendo comunque ex lege l'obbligo del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, o del diverso momento di cessazione del rapporto di lavoro.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2014
